



DENUNCIA

**ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO**

1. Cognome e nome del denunciante:

Roberto Scano

2. Eventualmente rappresentato da:

-

3. Cittadinanza:

Italiana

4. Indirizzo o sede sociale:

Via C. Colombo, 1/e

30126 Lido di Venezia (VE)

5. Telefono/telecopiatrice/posta elettronica:

Tel: +39 041 2430204 – Fax: +39 041 8622777

E-mail: rscano@iwa.it

6. Settore e sede (-i) di attività:

Professioni Web – presenti in tutta Italia

7. Stato membro o organismo pubblico che, secondo il denunciante, non ha ottemperato al diritto comunitario:

Italia / Parlamento Italiano / Governo Italiano

8. Descrizione circostanziata dei fatti contestati:



Associazione dei professionisti operanti nel Web ai sensi della legge 4/2013

La legge italiana 27 dicembre 2013, n. 147¹ all'articolo 1 comma 33 impone ai soggetti passivi italiani ad effettuare acquisti di servizi di pubblicità e link web sponsorizzati solo da soggetti titolari di una Partita IVA italiana, includendo anche pubblicità o link sponsorizzati contenuti nei risultati dei motori di ricerca "visualizzabili sul territorio italiano". I commi 177 e 178 invece obbligano il soggetto erogatore di servizi on line, anche se non operante in UE, a possedere una P.IVA.

Il denunciante ritiene che questi obblighi siano contrari al mercato unico europeo dei servizi e al principio comunitario della libertà di stabilimento.

Il provvedimento mira non solo a penalizzare le multinazionali ma introduce specifici adempimenti che colpiscono anche società europee che non hanno sede in Italia.

L'assurdità della norma, che prevede l'obbligo di obbligare al possesso della partita IVA qualsiasi pubblicità presente sul Web e "visualizzabile sul territorio italiano".

A titolo di esempio, secondo tale normativa una struttura ricettiva (hotel, B&B) che ha la propria attività in Germania e desidera acquistare della pubblicità on line da un sito Web tedesco, siccome il sito web è visibile non solo in Germania ma anche in Italia (sic!) è necessario che la società tedesca apra partita IVA in Italia ed emetta fattura in Italia.

Di fatto con l'applicazione di parte di questa norma (sospesa sino al 1 luglio 2014) obbligherebbe qualsiasi attività di vendita di servizi promozionali in rete (pubblicità e non solo) ad aprire P.IVA in Italia, anche se l'attività non viene svolta nel territorio italiano (ovvero anche se il venditore e il compratore non sono italiani operanti sul territorio italiano, ma solo per il fatto che il "servizio" è visibile tramite internet anche in Italia).

Recentemente durante la discussione parlamentare del decreto "Destinazione Italia" sono stati proposti emendamenti per l'eliminazione di tale norma.

Con parere contrario sia del governo che della maggioranza parlamentare, tali emendamenti non sono stati accettati e pertanto la maggioranza parlamentare e il Governo hanno ribadito l'intenzione di voler mantenere tale norma.

¹ <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=2014-02-11>



9. Se possibile, menzionare le norme del diritto comunitario (trattati, regolamenti, direttive, decisioni ecc.) che, secondo il denunciante, lo Stato membro ha violato:

- Direttiva Servizi 2006/123/CE
- Direttiva sul Commercio Elettronico 2000/31/CE

L'elenco non è esaustivo ma propone le principali norme di cui si ritiene la violazione.

10. Menzionare l'eventuale finanziamento comunitario (se possibile, con i riferimenti) di cui lo Stato membro in causa beneficia o potrebbe beneficiare, in relazione ai fatti contestati:

Non applicabile

11. Eventuali contatti già presi con i servizi della Commissione (se possibile, allegare copia della corrispondenza):

Non applicabile

12. Eventuali contatti già presi con altre istituzioni od organi comunitari (per esempio, commissione per le petizioni del Parlamento europeo, mediatore europeo). Se possibile, indicare il riferimento attribuito da tali organi alla lettera del denunciante:

Nessuno

13. Contatti già presi con le autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale (se possibile, allegare copia della corrispondenza):

- 13.1** iniziative di tipo amministrativo (per esempio, esposto presso le competenti autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale o presso il mediatore nazionale o regionale):

Nessuna

- 13.2** azioni o ricorsi dinanzi ai dei tribunali nazionali o altri procedimenti avviati (per esempio arbitrato o conciliazione). (Indicare se vi è già stata una decisione o sentenza e, in tal caso, allegarne il testo):

Nessuna



14. Indicare qui di seguito e allegare gli eventuali documenti giustificativi ed elementi probanti a sostegno della denuncia, comprese le disposizioni nazionali pertinenti:

La legge italiana 27 dicembre 2013, n. 147² articolo 1 comma 33 recita:

33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:

«Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicita' on line) -- 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicita' e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».

Sono anche da tenere in considerazione i commi 177 e 178, collegati al comma 33, della legge menzionata.

177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del medesimo testo unico, le societa' che operano nel settore della raccolta di pubblicita' on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attivita', fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

178. L'acquisto di servizi di pubblicita' on-line e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con

² <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=2014-02-11>



Associazione dei professionisti operanti nel Web ai sensi della legge 4/2013

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.

Si ribadisce l'urgente necessità di intervento stante che il comma n. 33 risulta essere sospeso sino al 1 luglio 2014 mentre i commi 177 e 178 risultano essere già attivi.

15. Riservatezza (apporre una crocetta su una delle due caselle dell'opzione):

X "Autorizzo la Commissione a indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia."

"Chiedo alla Commissione di non indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia."

16. Luogo, data e firma del denunciante/del rappresentante:

Venezia, Italia, 11 febbraio 2014

Il Presidente IWA ITALY
Coordinatore EMEA IWA/HWG
Roberto Scano

(Nota esplicativa da riprodurre sul modulo di denuncia)

Ogni Stato membro è responsabile dell'applicazione del diritto comunitario (attuazione entro i termini, conformità e corretta applicazione) nel rispettivo ordinamento giuridico interno. A norma dei trattati, la Commissione delle Comunità europee vigila sulla corretta applicazione del diritto comunitario: di conseguenza, se uno Stato membro non lo rispetta, la Commissione dispone di poteri propri (il ricorso per inadempimento) per cercare di porre fine all'infrazione e, se necessario, adisce la Corte di giustizia delle Comunità europee. In seguito a una denuncia oppure in base a presunzioni d'infrazione da essa individuati, la Commissione prende le iniziative che ritiene giustificate.

S'intende per inadempimento la violazione da parte degli Stati membri di obblighi derivanti dal diritto comunitario. L'inadempimento può consistere in un comportamento attivo od in un'omissione. S'intende per Stato lo Stato membro che viola il diritto comunitario, qualunque sia l'autorità – centrale, regionale o locale – responsabile dell'inadempimento.

Associazione IWA ITALY - International Webmasters Association Italia

Via Colombo, 1/E - 30126 Lido di Venezia (VE)

Tel: 041.862.86.84 | Fax: 041.862.21.31

Web: <http://www.iwa.it> | E-Mail: amministr@iwa.it

P.IVA 03250160276 | IBAN: IT 02 Q 03268 22300 000882383471





Chiunque può chiamare in causa uno Stato membro presentando denuncia presso la Commissione contro un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o contro una prassi imputabile a tale Stato, che il denunciante ritenga contrari ad una disposizione o ad un principio del diritto comunitario. Il denunciante non deve dimostrare un interesse ad agire in tal senso, né deve provare che l'infrazione denunciata lo riguarda a titolo principale e in forma diretta. Si rammenta che, per essere ricevibile, la denuncia deve riguardare una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro. Si precisa inoltre che è facoltà dei servizi della Commissione valutare se dare seguito o meno ad una denuncia, in base alle regole e alle priorità stabilite dalla Commissione stessa per l'avvio e la prosecuzione dei procedimenti d'infrazione.

Chiunque ritenga che un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o una prassi amministrativa sia contrario al diritto comunitario, prima di presentare denuncia alla Commissione o in parallelo con tale presentazione è invitata a rivolgersi alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali (compreso il mediatore nazionale o regionale) o seguire procedure di arbitrato e di conciliazione. La Commissione consiglia di avvalersi di questi strumenti di tutela amministrativa, giudiziaria o di altro tipo previsti nel diritto interno prima di presentare una denuncia, dati i vantaggi che possono derivarne per il denunciante.

In genere, sperando i mezzi di tutela disponibili a livello nazionale, il denunciante può far valere i propri diritti in forma più diretta e specifica (procedimento d'ingiunzione, annullamento di una decisione nazionale, risarcimento del danno) piuttosto che in seguito all'esito favorevole di un procedimento d'infrazione avviato dalla Commissione. Infatti, detto procedimento può richiedere talvolta un certo tempo prima di giungere a una conclusione poiché, prima di adire la Corte di giustizia, la Commissione è tenuta a seguire una fase di contatti con lo Stato membro interessato, per tentare di ottenere la cessazione dell'infrazione.



Inoltre, la sentenza con la quale la Corte constata l'inadempimento non produce effetti sui diritti del denunciante, poiché non è intesa a decidere su di una situazione individuale. Essa si limita a imporre allo Stato membro di conformarsi al diritto comunitario. Le domande di risarcimento provenienti da privati devono essere rivolte alle autorità giudiziarie nazionali.

A favore del denunciante sono previste garanzie amministrative esposte qui di seguito:

- a) Dopo che la denuncia è stata registrata presso il segretariato generale della Commissione, se viene ritenuta ricevibile, Le viene attribuito un numero ufficiale. Subito dopo viene inviata al denunciante una lettera in attestante la ricezione della denuncia e che comunica il numero attribuito; numero che è bene menzionare in ogni corrispondenza successiva. L'attribuzione di un numero ufficiale ad una denuncia non implica necessariamente l'avvio di un procedimento d'infrazione contro lo Stato membro in causa.
- b) Qualora i servizi della Commissione decidano d'intervenire presso le autorità dello Stato membro contro il quale è stata presentata la denuncia, lo faranno rispettando la scelta del denunciante di cui al punto 15 del presente modulo.
- c) Nei i limiti del possibile, la Commissione decide sul merito della pratica (avvio di un procedimento d'infrazione oppure archiviazione) entro i dodici mesi successivi alla data di registrazione della denuncia presso il segretariato generale.
- d) Il servizio competente, qualora intenda proporre alla Commissione di decidere l'archiviazione della denuncia, ne informa previamente il denunciante. Inoltre, i servizi della Commissione tengono informato il denunciante sull'andamento dell'eventuale procedimento d'infrazione.